APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 3 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

Quando si accertera' l'ammontare dei crediti di cui al primo comma dell'articolo precedente, se un credito ipotecario sara' garantito simultaneamente su immobili giacenti in parte nella circoscrizione di Zara e suo territorio ed in parte nel rimanente territorio, nel quale esercitava la propria attivita' l'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia», questo credito sara' diviso fra, l'Ente liquidatore ed il nuovo Istituto di credito fondiario con sede in Spalato.

La cessione parziale sara' effettuata, in mancanza di altri speciali accordi, in proporzione corrispondente al valore dei rispettivi immobili, calcolato sulla base della stima assunta in occasione della concessione dei relativi mutui. In particolare formera' oggetto di speciale accordo l'ipoteca simultanea per il prestito al Fondo provinciale nell'importo di corone austro-ungariche 2.000.000, dipendente dal confesso di debito del 31 ottobre 1918.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it